

- Fino a Ha 01.00.00 punti 15
- Da Ha 01.00.01 a Ha 02.00.00 punti 13
- Da Ha 02.00.01 a Ha 03.00.00 punti 10
- Da Ha 03.00.01 a Ha 04.00.00 punti 7
- Da Ha 04.00.01 a Ha 05.00.00 punti 6
- Da Ha 05.00.01 a Ha 06.00.00 punti 5
- Da Ha 06.00.01 a Ha 07.00.00 punti 4
- Da Ha 07.00.01 a Ha 08.00.00 punti 3
- Da Ha 08.00.01 a Ha 09.00.00 punti 2
- Da Ha 09.00.01 a Ha 10.00.00 punti 1
- Oltre Ha 10.00.00 punti 0

4. Reddito familiare (somma del reddito da agricoltura con altri redditi del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF)

- Fino a € 13.000,00 punti 5
- Fino a € 15.500,00 punti 4
- Fino a € 20.000,00 punti 3
- Fino a € 25.000,00 punti 2
- Superiore a € 25.000,00 punti 1

Il punteggio più alto nella graduatoria costituirà titolo per l'assegnazione dei lotti ai nuovi affittuari.

Qualora nella graduatoria si dovessero verificare delle situazioni di parità, avrà la precedenza nell'assegnazione, nell'ordine:

- Il minor reddito familiare nell'ambito delle diverse fasce;
- Il richiedente avente la minore età;
- La famiglia più numerosa a carico;
- L'impegno a condurre il fondo con metodologie eco-compatibili (agricoltura Biologica).

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

I terreni interessati dal presente bando sono di seguito elencati dei quali vengono indicati i fogli di mappa e le particelle:

DATI CATASTALI				
FOGLIO	PARTICELLA	LOTTO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE (mq)
11	84	LOTTO 6	1.11.20	11120
11	84	LOTTO 8	1.16.34	11634
12	66	LOTTO 10	1.08.60	10860
12	66	LOTTO 12	1.00.00	10000
11	84	LOTTO 13/a e 13/b	0.29.30 + 0.35.90	6520
12	66	LOTTO 15/b	0.67.66	6766

8	238	238/a	0.38.00	3800
8	238	238/b	0.36.80	3680
8	238	238/c	0.35.90	3590
11	46	46/a	0.86.90	8690
11	46	46/b	0.86.70	8670
11	46	46/c	0.89.50	8950
11	46	46/d	0.88.60	8860
4	178 + 4113	Uliveto (UNICO LOTTO)	0.58.80 + 0.13.70	7250

Natura: incolto produttivo e uliveto. I terreni sono facilmente raggiungibili da strade comunali di agevole percorrenza, hanno un'ottima esposizione alla radiazione solare e i confini sono ben netti e lineari, agevole l'uso di macchine agricole, sono provvisti di fornitura idrica per irrigazione; vengono affittati a corpo e non a misura, per cui ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dall'aggiudicatario.

Art. 3 DURATA E CARATTERISTICHE DELL'AFFITTO

I contratti agrari che si andranno a stipulare a decorrere dall'annata agraria che inizia il 11.11.2017 avranno una durata minima di **tre anni**. E' vietato il subingresso e il subaffitto, la sublocazione e il comodato anche parziale del fondo, pena la risoluzione immediata del diritto nel contratto d'affitto privando l'affittuario o concessionario di ogni diritto o pretesa nei confronti del Comune concedente.

E' consentita esclusivamente la cessione del contratto di affitto o di concessione in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli aventi i requisiti di cui all'art. 7 del regolamento per la disciplina dell'affitto e l'utilizzo dei fondi rustici. In questo caso, lo stesso titolare dovrà presentare espressa richiesta al Comune, indicando il nuovo titolare ed il rapporto di parentale e documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 in capo al subentrante. Il Comune concedente decide su tali istanze entro 120 giorni dalla richiesta: in difetto, la stessa si intenderà respinta.

Art. 4 BASE D'ASTA E GARANZIE

Il canone di affitto **annuo** è fissato in: **€ 400,00 per ettaro**. Come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 02.11.2017 e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT; Il conduttore dovrà provvedere, prima della firma del contratto, al versamento della prima rata.

Art. 5 NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al tutti i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali o altro tipo di imprenditore agricolo singolo od associato così come regolamentato dal Codice Civile e dalla legislazione speciale e possedere la residenza nel Comune di Mozzagrogna.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, contestualmente alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il "Modello A" predisposto dall'Ente, nonché il "Modello B" per l'indicazione del Lotto interessato e "Modello C" per l'autocertificazione del possesso dei requisiti.

Art.6 ESCLUSIONI

La concessione in affitto dei terreni è preclusa a coloro i quali risultano morosi o verso i quali l'Ente abbia in essere controversie di qualunque natura. Alla fine della preclusione

all'assegnazione, rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.

Art. 7 CONDIZIONI DEL FONDO

I terreni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere. E' vietata la erezione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente; pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art.8 RISERVE SUL TERRENO

Il concessionario dovrà salvaguardare, come previsto dalle leggi in materia agro-forestale, i terreni assegnati.

Art.9 PAGAMENTO DEL CANONE D'AFFITTO

1. Il canone di affitto non comprende gli oneri dovuti al Consorzio di Bonifica, che sono a carico del conduttore.
2. Il canone di affitto deve esser versato dall'affittuario alla tesoreria comunale, in unica rata annuale anticipata, entro il 10 novembre di ciascun anno.
3. Prima della stipula del contratto, l'assegnatario deve documentare al responsabile del procedimento il versamento della prima rata del canone.

Art.10 RICONSEGNA

Alla scadenza naturale del contratto e nei casi di recesso o risoluzione anticipata del medesimo, l'affittuario o il concessionario deve riconsegnare il terreno al Comune libero da materiali, colture ed impianti non autorizzati. Nel caso di inadempienza del predetto obbligo, provvederà il Comune ponendo le spese sostenute necessarie per liberare il fondo da ogni materiale su di esso depositato e per il relativo smaltimento, maggiorate di una penale di Euro 1.000,00 a carico degli affittuari o concessionari inadempienti.

La Giunta Comunale, avvalendosi di specifico parere da parte degli organi competenti, può valutare di preservare le piantagioni di ulivo nella considerazione del valore paesaggistico ed ambientale delle stesse ed in quanto tutelati dalla L.R. n. 6/2008.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dell'affittuario o concessionario di tenere indenne il Comune da eventuali sanzioni amministrative che fossero irrogate all'Ente proprietario, quale obbligato in solido, per violazioni di leggi dagli stessi commesse.

Art.11 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

E' obbligo dell'affittuario di tenere in buono stato siepi, fratte e di regolare la regimazione delle acque superficiali al fine del corretto utilizzo del fondo nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari.

Ai fini della conduzione del fondo, l'affittuario dovrà attenersi alle norme del regolamento di Polizia Rurale ed alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico.

L'affittuario dovrà consentire, senza recare danno alcuno e senza alcuna pretesa, la posa di tubi sul fondo da parte dei conduttori di lotti che non sono dotati di bocchetta per l'irrigazione.

L'affittuario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune di Mozzagrogna da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.

Art.12 MIGLIORIE

E' vietato il cambiamento di coltura o il miglioramento del fondo, senza il preventivo assenso del Comune proprietario e senza eventuali prescritte autorizzazioni dell'Ispettorato

Provinciale dell'Agricoltura.

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite in coerenza con le indicazioni programmatiche in agricoltura, regionali, nazionali e comunitarie.

In ogni caso, qualora l'affittuario o il concessionario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni nel fondo datogli in locazione o concessione, dovrà chiederne l'autorizzazione preventiva al Comune concedente. A quest'ultimo spetterà la decisione insindacabile circa l'ammissibilità degli interventi proposti dall'affittuario o concessionario del fondo.

Il Comune concedente decide su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intenderà respinta.

E' causa di risoluzione contrattuale l'esecuzione di lavori, miglioramenti, addizioni o trasformazioni, senza il preventivo assenso del Comune concedente o nonostante il suo diniego.

Art.13 STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario verrà convocato per stipulare il contratto di affitto che avrà luogo nella sede comunale. Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario che dovranno essere versate al momento della sottoscrizione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla convocazione senza giustificate e documentate motivazioni lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e l'ente potrà assegnare il terreno al successivo in graduatoria. Alla stipula del contratto, l'assegnatario deve documentare al responsabile del procedimento il versamento della prima rata del canone

Art.14 CONSEGNA DEI TERRENI

Il terreno verrà consegnato all'affittuario con regolare verbale sottoscritto dalle parti, nelle condizioni in cui si trova e allo scadere del contratto l'affittuario dovrà restituirlo nel medesimo stato.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO E CASI DI RISOLUZIONE

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

ART. 16 - DIRITTO DI RIPRESA

Il Comune concedente ha sempre diritto di riprendersi il fondo rustico dato in affitto o concessione nel caso lo stesso non venga utilizzato nel corso dell'anno, o comunque venga inequivocabilmente abbandonato dall'affittuario.

L'affittuario o concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune concedente l'eventuale immissione in possesso (violenta o bonaria) di altra persona sul fondo assegnatogli. In mancanza sarà responsabile di grave inadempienza ed il Comune potrà esercitare il diritto di ripresa, nonché rivalersi per le spese da sopportare per ristabilire un corretto rapporto di fitto o concessione ai sensi del presente Regolamento.

Art.17 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le domande di partecipazione dovranno essere inserite in busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante la dicitura: **“CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI AD ESCLUSIVO USO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE”** contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, sottoscritta da uno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, secondo il MODELLO “A” messo a disposizione dall'Ente, e dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le **ore 12:00 del 13/11/2017**, con una delle seguenti modalità :

- a mano all'ufficio protocollo del Comune ;
- a mezzo del servizio postale pubblico con raccomandata a/r.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla categoria di appartenenza (Imprenditore agricolo a titolo Principale o Imprenditore agricolo);
- “Modello B” per l'indicazione del Lotto interessato;
- “Modello C” per l'autocertificazione del possesso dei requisiti;
- Copia del documento di identità in corso di validità.

Art.18 MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

L'anno 2017 il giorno **17 del mese di OTTOBRE alle ore 16** presso la sede del Comune di Mozzagrogna sita in Piazza San Rocco n. 1, la Commissione di gara provvederà:

1. all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, previa verifica positiva di regolarità degli stessi;
2. alla verifica della regolarità della documentazione;
3. all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato eventuale documentazione irregolare od incompleta;
6. all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Il presente bando di gara sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line dell'Ente.

Art. 19 INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni e documentazione relative al bando è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mozzagrogna sito in Piazza San Rocco n. 1, previo appuntamento telefonico contattando i seguenti numeri: 0872 600111 (int. 5). Il presente bando è pubblicato sull'Albo on-line dell'Ente e può essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica ufficiotecnico@comunemozzagrogna.it. Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.comunemozzagrogna.it.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mozzagrogna Ing. Marzia Di Lorenzo.

Art. 20 ALTRE INFORMAZIONI

L'affitto dei terreni comunali è in ogni caso assoggettato al rispetto del “Regolamento per la disciplina dell'affitto e l'utilizzazione dei fondi rustici” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Marzia DI LORENZO

- Fino a Ha 01.00.00 punti 15
- Da Ha 01.00.01 a Ha 02.00.00 punti 13
- Da Ha 02.00.01 a Ha 03.00.00 punti 10
- Da Ha 03.00.01 a Ha 04.00.00 punti 7
- Da Ha 04.00.01 a Ha 05.00.00 punti 6
- Da Ha 05.00.01 a Ha 06.00.00 punti 5
- Da Ha 06.00.01 a Ha 07.00.00 punti 4
- Da Ha 07.00.01 a Ha 08.00.00 punti 3
- Da Ha 08.00.01 a Ha 09.00.00 punti 2
- Da Ha 09.00.01 a Ha 10.00.00 punti 1
- Oltre Ha 10.00.00 punti 0

4. Reddito familiare (somma del reddito da agricoltura con altri redditi del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF)

- Fino a € 13.000,00 punti 5
- Fino a € 15.500,00 punti 4
- Fino a € 20.000,00 punti 3
- Fino a € 25.000,00 punti 2
- Superiore a € 25.000,00 punti 1

Il punteggio più alto nella graduatoria costituirà titolo per l'assegnazione dei lotti ai nuovi affittuari.

Qualora nella graduatoria si dovessero verificare delle situazioni di parità, avrà la precedenza nell'assegnazione, nell'ordine:

- Il minor reddito familiare nell'ambito delle diverse fasce;
- Il richiedente avente la minore età;
- La famiglia più numerosa a carico;
- L'impegno a condurre il fondo con metodologie eco-compatibili (agricoltura Biologica).

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

I terreni interessati dal presente bando sono di seguito elencati dei quali vengono indicati i fogli di mappa e le particelle:

DATI CATASTALI				
FOGLIO	PARTICELLA	LOTTO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE (mq)
11	84	LOTTO 6	1.11.20	11120
11	84	LOTTO 8	1.16.34	11634
12	66	LOTTO 10	1.08.60	10860
12	66	LOTTO 12	1.00.00	10000
11	84	LOTTO 13/a e 13/b	0.29.30 + 0.35.90	6520
12	66	LOTTO 15/b	0.67.66	6766

8	238	238/a	0.38.00	3800
8	238	238/b	0.36.80	3680
8	238	238/c	0.35.90	3590
11	46	46/a	0.86.90	8690
11	46	46/b	0.86.70	8670
11	46	46/c	0.89.50	8950
11	46	46/d	0.88.60	8860
4	178 + 4113	Uliveto (UNICO LOTTO)	0.58.80 + 0.13.70	7250

Natura: incolto produttivo e uliveto. I terreni sono facilmente raggiungibili da strade comunali di agevole percorrenza, hanno un'ottima esposizione alla radiazione solare e i confini sono ben netti e lineari, agevole l'uso di macchine agricole, sono provvisti di fornitura idrica per irrigazione; vengono affittati a corpo e non a misura, per cui ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dall'aggiudicatario.

Art. 3 DURATA E CARATTERISTICHE DELL'AFFITTO

I contratti agrari che si andranno a stipulare a decorrere dall'annata agraria che inizia il 11.11.2017 avranno una durata minima di **tre anni**. E' vietato il subingresso e il subaffitto, la sublocazione e il comodato anche parziale del fondo, pena la risoluzione immediata del diritto nel contratto d'affitto privando l'affittuario o concessionario di ogni diritto o pretesa nei confronti del Comune concedente.

E' consentita esclusivamente la cessione del contratto di affitto o di concessione in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli aventi i requisiti di cui all'art. 7 del regolamento per la disciplina dell'affitto e l'utilizzo dei fondi rustici. In questo caso, lo stesso titolare dovrà presentare espressa richiesta al Comune, indicando il nuovo titolare ed il rapporto di parentale e documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 in capo al subentrante. Il Comune concedente decide su tali istanze entro 120 giorni dalla richiesta: in difetto, la stessa si intenderà respinta.

Art. 4 BASE D'ASTA E GARANZIE

Il canone di affitto **annuo** è fissato in: **€ 400,00 per ettaro**. Come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 02.11.2017 e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT; Il conduttore dovrà provvedere, prima della firma del contratto, al versamento della prima rata.

Art. 5 NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al tutti i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali o altro tipo di imprenditore agricolo singolo od associato così come regolamentato dal Codice Civile e dalla legislazione speciale e possedere la residenza nel Comune di Mozzagrogna.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, contestualmente alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il "Modello A" predisposto dall'Ente, nonché il "Modello B" per l'indicazione del Lotto interessato e "Modello C" per l'autocertificazione del possesso dei requisiti.

Art.6 ESCLUSIONI

La concessione in affitto dei terreni è preclusa a coloro i quali risultano morosi o verso i quali l'Ente abbia in essere controversie di qualunque natura. Alla fine della preclusione

all'assegnazione, rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.

Art. 7 CONDIZIONI DEL FONDO

I terreni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere. E' vietata la erezione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente; pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art.8 RISERVE SUL TERRENO

Il concessionario dovrà salvaguardare, come previsto dalle leggi in materia agro-forestale, i terreni assegnati.

Art.9 PAGAMENTO DEL CANONE D'AFFITTO

1. Il canone di affitto non comprende gli oneri dovuti al Consorzio di Bonifica, che sono a carico del conduttore.
2. Il canone di affitto deve essere versato dall'affittuario alla tesoreria comunale, in unica rata annuale anticipata, entro il 10 novembre di ciascun anno.
3. Prima della stipula del contratto, l'assegnatario deve documentare al responsabile del procedimento il versamento della prima rata del canone.

Art.10 RICONSEGNA

Alla scadenza naturale del contratto e nei casi di recesso o risoluzione anticipata del medesimo, l'affittuario o il concessionario deve riconsegnare il terreno al Comune libero da materiali, colture ed impianti non autorizzati. Nel caso di inadempienza del predetto obbligo, provvederà il Comune ponendo le spese sostenute necessarie per liberare il fondo da ogni materiale su di esso depositato e per il relativo smaltimento, maggiorate di una penale di Euro 1.000,00 a carico degli affittuari o concessionari inadempienti.

La Giunta Comunale, avvalendosi di specifico parere da parte degli organi competenti, può valutare di preservare le piantagioni di ulivo nella considerazione del valore paesaggistico ed ambientale delle stesse ed in quanto tutelati dalla L.R. n. 6/2008.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dell'affittuario o concessionario di tenere indenne il Comune da eventuali sanzioni amministrative che fossero irrogate all'Ente proprietario, quale obbligato in solido, per violazioni di leggi dagli stessi commesse.

Art.11 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

E' obbligo dell'affittuario di tenere in buono stato siepi, fratte e di regolare la regimazione delle acque superficiali al fine del corretto utilizzo del fondo nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari.

Ai fini della conduzione del fondo, l'affittuario dovrà attenersi alle norme del regolamento di Polizia Rurale ed alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico.

L'affittuario dovrà consentire, senza recare danno alcuno e senza alcuna pretesa, la posa di tubi sul fondo da parte dei conduttori di lotti che non sono dotati di bocchetta per l'irrigazione.

L'affittuario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune di Mozzagrogna da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.

Art.12 MIGLIORIE

E' vietato il cambiamento di coltura o il miglioramento del fondo, senza il preventivo assenso del Comune proprietario e senza eventuali prescritte autorizzazioni dell'Ispettorato

Provinciale dell'Agricoltura.

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite in coerenza con le indicazioni programmatiche in agricoltura, regionali, nazionali e comunitarie.

In ogni caso, qualora l'affittuario o il concessionario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni nel fondo datogli in locazione o concessione, dovrà chiederne l'autorizzazione preventiva al Comune concedente. A quest'ultimo spetterà la decisione insindacabile circa l'ammissibilità degli interventi proposti dall'affittuario o concessionario del fondo.

Il Comune concedente decide su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intenderà respinta.

E' causa di risoluzione contrattuale l'esecuzione di lavori, miglioramenti, addizioni o trasformazioni, senza il preventivo assenso del Comune concedente o nonostante il suo diniego.

Art.13 STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario verrà convocato per stipulare il contratto di affitto che avrà luogo nella sede comunale. Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario che dovranno essere versate al momento della sottoscrizione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla convocazione senza giustificate e documentate motivazioni lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e l'ente potrà assegnare il terreno al successivo in graduatoria. Alla stipula del contratto, l'assegnatario deve documentare al responsabile del procedimento il versamento della prima rata del canone

Art.14 CONSEGNA DEI TERRENI

Il terreno verrà consegnato all'affittuario con regolare verbale sottoscritto dalle parti, nelle condizioni in cui si trova e allo scadere del contratto l'affittuario dovrà restituirlo nel medesimo stato.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO E CASI DI RISOLUZIONE

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

ART. 16 - DIRITTO DI RIPRESA

Il Comune concedente ha sempre diritto di riprendersi il fondo rustico dato in affitto o concessione nel caso lo stesso non venga utilizzato nel corso dell'anno, o comunque venga inequivocabilmente abbandonato dall'affittuario.

L'affittuario o concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune concedente l'eventuale immissione in possesso (violenta o bonaria) di altra persona sul fondo assegnatogli. In mancanza sarà responsabile di grave inadempienza ed il Comune potrà esercitare il diritto di ripresa, nonché rivalersi per le spese da sopportare per ristabilire un corretto rapporto di fitto o concessione ai sensi del presente Regolamento.

Art.17 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le domande di partecipazione dovranno essere inserite in busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante la dicitura: **“CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI AD ESCLUSIVO USO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE”** contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, sottoscritta da uno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, secondo il MODELLO “A” messo a disposizione dall'Ente, e dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le **ore 12:00 del 13/11/2017**, con una delle seguenti modalità :

- a mano all'ufficio protocollo del Comune ;
- a mezzo del servizio postale pubblico con raccomandata a/r.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla categoria di appartenenza (Imprenditore agricolo a titolo Principale o Imprenditore agricolo);
- “Modello B” per l'indicazione del Lotto interessato;
- “Modello C” per l'autocertificazione del possesso dei requisiti;
- Copia del documento di identità in corso di validità.

Art.18 MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

L'anno 2017 il giorno **14 del mese di NOVEMBRE alle ore 16** presso la sede del Comune di Mozzagrogna sita in Piazza San Rocco n. 1, la Commissione di gara provvederà:

1. all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, previa verifica positiva di regolarità degli stessi;
2. alla verifica della regolarità della documentazione;
3. all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato eventuale documentazione irregolare od incompleta;
6. all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Il presente bando di gara sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line dell'Ente.

Art. 19 INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni e documentazione relative al bando è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mozzagrogna sito in Piazza San Rocco n. 1, previo appuntamento telefonico contattando i seguenti numeri: 0872 600111 (int. 5). Il presente bando è pubblicato sull'Albo on-line dell'Ente e può essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica ufficiotecnico@comunemozzagrogna.it. Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.comunemozzagrogna.it.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mozzagrogna Ing. Marzia Di Lorenzo.

Art. 20 ALTRE INFORMAZIONI

L'affitto dei terreni comunali è in ogni caso assoggettato al rispetto del “Regolamento per la disciplina dell'affitto e l'utilizzazione dei fondi rustici” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Marzia DI LORENZO